



## Questione I

### SUL MODO D'INIZIARE UN PROCESSO

Si chiede dunque , in primo luogo , quale sia il modo competente per iniziare un “ PROCESSO DI FEDE ” contro le streghe ( o gli eretici ) .

Si risponde : ci sono tre modi contemplati dal diritto .

Il primo si verifica quando di fronte al giudice qualcuno accusa del crimine di eresia o di favoreggiamento , offrendosi di fornire le prove e in caso contrario di sottoporsi alla pena del taglione .

Il secondo modo è previsto quando una denuncia l'altro , ma senza offrirsi di fornire

le prove , e non vuole essere parte in causa , ma dice di denunciarlo per zelo di fede o a causa delle sentenze di scomunica inviate per mezzo del vescovo vicario di questo o a causa delle punizioni temporali inflitte dal giudice secolare contro coloro che non sporgono denuncia .

Il terzo modo si attua attraverso un'inquisizione , quando cioè non c'è nessun accusatore o delatore , ma in città o in paese corre voce che siano le streghe : allora il giudice deve procedere non su istanza di parte ma d'ufficio .

Ma bisogna fare attenzione perché il giudice non autorizzi facilmente il primo modo di procedere , sia perché non è consueto nelle cause di fede e nemmeno nelle cause contro le streghe ( o eretici ) che compiono le loro stregonerie in segreto , sia anche perché è molto pericoloso per l'accusatore a causa della pena del taglione cui dovrebbe sottostare qualora fallisse nel fornire le prove e infine perché è fonte di molte liti .

Il processo deve iniziare con l'affissione alle porte della chiesa parrocchiale o del palazzo del pretore di una citazione redatta in questi termini :

*Noi vicario del tale vescovo o giudice (!!) del tal luogo , bramiamo intensamente e desideriamo con tutto il cuore che il POPOLO CRISTIANO che ci è stato affidato sia ristorato nell'unità e nella serenità della fede cattolica e sia tenuto intimamente lontano da ogni pestilenziale DEPRAVAZIONE ERETICA .*

*Pertanto noi , giudice suddetto , cui per il dovere della nostra carica s'impongono queste cose, ossia risollevarlo alla gloria e all'onore il nome di Gesù Cristo , esaltare la santa fede cattolica e affossare la depravazione eretica , di qualunque condizione o stato esse siano ( a questo punto occorre tenere presente che , chi indaga è un giudice ecclesiastico , deve aggiungere queste prescrizioni per coloro che appartengono a un ordine religioso o rivestano una carica onorifica e abitano entro i confini di quella città o del territorio circostante o a due miglia di distanza dalla città , ai quali sia stata notificata tale ordinanza ) con l'autorità che esercitiamo in questo territorio , in virtù della SANTA OBBEDIENZA e sotto pena DI SCOMUNICA , prescriviamo e ordiniamo , chiediamo sotto forma di ordine e ingiungiamo quanto segue . Si conti fino a circa dodici giorni a partire da oggi . Allo scadere di questi il giudice secolare manderà un ordine a modo suo e con le pene a lui consuete .*

*Di questi dodici giorni i primi quattro cadono sotto la prima ammonizione , i quattro immediatamente successivi sotto la seconda e gli ultimi quattro sotto la terza . E assegnamo questa triplice ammonizione canonica affinché ci venga rivelato se qualcuno abbia saputo , visto o sentito dell'esistenza di una persona ERETICA O DI UNA STREGA , per DICERIA O PER SOSPETTO , in particolare se si tratta di persona che pratici cose tali da nuocere agli uomini , alle bestie o ai frutti della terra e che possa nascondere un danno per lo stato ; se costui non obbedirà ai nostri precedenti ordini e ammonizioni e non testimonierà entro il termine stabilito in seguito a quanto premesso , sappia che sarà TRAFITTO DALLA SPADA DELLA SCOMUNICA INFLITTAGLI DAL GIUDICE ECCLESIASTICO .*

*Il giudice secolare aggiungerà le pene temporali .  
Questa sentenza di scomunica contro i contumaci , presi insieme e singolarmente ,  
corrispondentemente a quanto si è detto con la PRESENTE AMMONIZIONE  
CANONICA , che prescrive e richiede la loro obbedienza , ora e d'ora in poi ,  
e a partire da adesso , la facciamo decorrere con questo scritto .  
SOLTANTO A NOI SARA ' RISERVATA L'ASSOLUZIONE DA QUESTE  
SENTENZE .*

Il giudice secolare conclude a modo suo . “ Dato ...” , ecc .

Si noti , per quanto riguarda il secondo modo di procedere , quello cioè in cui il processo della fede s'inizia con una denuncia in cui il DELATORE non si offre di fornire le prove né vuole essere parte in causa , ma dice di sporgere denuncia a causa delle sentenze di scomunica emesse per zelo di fede o per il bene dello stato , il giudice secolare deve specificare nella citazione generale o nell' ammonizione preliminare che nessuno deve reputarsi passibile di pena , anche qualora non fornisse le prove , perché si presenta non come accusatore ma come delatore .

E allora , poiché saranno in molti a comparire al cospetto del giudice per sporgere denuncia , il giudice deve osservare la seguente procedura .

In primo luogo deve procurarsi un notaio e due persone oneste , del clero o laiche , e se non è possibile procurarsi il notaio , allora al posto del notaio dovranno esserci due uomini idonei . Questo caso , infatti , è contemplato dal diritto . Per la verità , poiché in caso di crimine grave è necessario procedere con molta cautela affinché la severità del castigo sia inflitta ai colpevoli con la debita durezza senza alcun errore , vogliamo e ordiniamo che nell'esame dei testimoni che si saranno dovuti sentire a proposito del suddetto crimine e delle cose a esso collegate , s'impieghino due persone religiose e discrete . Come dice l' Arcidiacono nella Glossa , per persone oneste possono intendersi sia del clero sia laici .

Continua dicendo che alla presenza di costoro le deposizioni dei testimoni devono essere trascritte fedelmente da un pubblico ufficiale , se è possibile procurarlo facilmente , o in caso contrario da altri due uomini idonei .

Si noti quindi che , procurate queste persone , il giudice deve ordinare AL DELATORE di fare la sua deposizione per iscritto o almeno a voce .

E allora il giudice può iniziare il processo nel modo seguente .

*Nel nome del Signore , amen .*

*Nell'anno del Signore , ecc .*

*Il tale giorno del tale mese , alla presenza del sottoscritto, giudice , e dei sottoscritti testimoni , un tale , del tale luogo , e della tale diocesi , come sopra , è comparso di persona nel tale luogo al cospetto dell'onorevole giudice e gli ha esposto la seguente dichiarazione , che si riporta integralmente .*

*Se però la dichiarazione non è scritta , ma orale , si rediga così .*

*“ E’ comparso ...E ha denunciato quel tale del tale luogo e della tale diocesi per aver affermato di sapere come provocare o di avere provocato tali danni contro il DELATORE O CONTRO ALTRI.*

Ciò fatto , immediatamente si farà giurare lo stesso delatore nel modo consueto sui quattro vangeli di Dio o sulla croce , con tre dita alzate e due piegate ( come testimonianza della santa Trinità e della dannazione dell’anima e del corpo ) di dire la verità sui denunciati ; una volta prestato giuramento , verrà interrogato .

Si saprà quindi se sono vere le cose che ha denunciato , se le ha viste o sentite .

Se dice di aver visto qualcosa , come ad esempio di essersi trovato sul posto durante la tempesta o di aver toccato il giumento o di essere entrato nella stalla , il giudice domanderà dove lo ha visto e quando e quante volte e in che modo e chi erano i presenti .

Se dice di non aver visto , ma sentito , gli domanderà da chi ha sentito e dove e quando e quante volte e in presenza di chi ha sentito , formando articoli separati e divisi di ciascuno dei punti sopra citati ; il notaio e lo scrivano mettano tutto negli atti ordinatamente , immediatamente dopo la suddetta denuncia , continuando così .

*Una volta sporta tale denuncia , come premesso , lo stesso inquisitore ha fatto giurare sui quattro vangeli ( come sopra ) il delatore di dire la verità sui denunciati e gli ha chiesto da dove e in che modo sia venuto a sapere quanto ha denunciato o abbia sospettato che tutto questo sia vero . Ha risposto che ha visto e sentito e gli si è chiesto dove e lui ha detto che è successo il tale giorno del tale mese del tale anno nel tale luogo . Gli si è chiesto quante volte ha visto o sentito , ecc ....;*

si formino quindi gli articoli come si è detto e si disponga tutto nell’ordine e gli si chieda in particolare chi oltre a lui sappia o possa sapere qualcosa .

Fatto questo , come ultima cosa gli sarà chiesto se denuncia per malevolenza , odio , o rancore o se ometta qualcosa per favoreggiamento e amore , oppure se denuncia perché qualcuno glielo chiede e lo costringe a farlo .

Infine gli verrà ingiunto , in virtù del giuramento prestato , di tenere segreta qualunque cosa abbia detto lì o gli sia stata detta dal giudice ; e quindi si metterà tutto nel processo o negli atti . Adempite tutte queste cose , più sotto , si metterà :

“ Queste cose si sono svolte nel tale giorno , del tale mese , del tale anno , alla presenza del sottoscritto notaio e dello scrivano che collabora con me nella funzione del notariato e di tali testimoni , a questo proposito chiamati e interrogati ” .

Quanto al terzo modo d’iniziare un processo che è pure un modo comune e usuale , poiché questo è segreto e non si presenta nessun accusatore o delatore , ma è LA DICERIA dell’esistenza di una strega ( o di un eretico ) a circolare in qualche città o luogo , se appunto a causa della DICERIA , in questo caso , il giudice vuole procedere d’ufficio contro costei ( o costui ) senza la citazione generale di cui si è detto sopra o senza l’ammonizione , ma solamente perché tali voci sono giunte

frequentemente alle sue orecchie , anche allora si può iniziare il processo alla presenza di quelle persone , nel modo che si è detto sopra .  
E SI METTA PER ISCRITTO OGNI COSA , BASANDOSI SULLE DICERIE .

( Heinrich Institor Jakob Sprenger , Il Martello delle steghe , Malleus maleficarum , Strasburgo 1486-1487 )